

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 dell'8 settembre 1987, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 18 della medesima legge.

Legge Regionale 25 agosto 1987, n. 39.

«Contributo a favore dei pescatori dei Comuni danneggiati dal fenomeno del bradisismo»

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, tramite i Comuni di residenza, un contributo una tantum di lire due milioni ai pescatori singoli o associati dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Isola D'Ischia, Monte di Procida, Procida, danneggiati economicamente per effetto del bradisismo.

Articolo 2

Il contributo di cui all'articolo precedente spetta ai soggetti di cui all'art. 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di licenza per l'esercizio della pesca marina, praticino tale attività come unica professione e siano in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti per la categoria.

Articolo 3

Gli aspiranti alla concessione del contributo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza, allegando la certificazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Il Sindaco, accertata l'ammissibilità della domanda, ne dà comunicazione alla Giunta regionale che dispone il pagamento del contributo tramite il Comune stesso.

Articolo 4

La Giunta regionale, per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata ad assegnare al Comune di Pozzuoli la somma di lire 1 miliardo, al Comune di Procida lire 400 milioni, ai Comuni dell'Isola d'Ischia lire 300 milioni, al Comune di Bacoli lire 100 milioni, al Comune di Monte di Procida lire 100 milioni.

Nell'ambito delle somme loro assegnate i Comuni possono destinare una somma entro i limiti del 20% per l'acquisto di attrezzature ed impianti a terra necessari all'esercizio della pesca e da destinare all'uso gratuito dei pescatori singoli ed associati.

Giunta Regionale della Campania

Articolo 5

All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 1.900.000.000, si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al Capitolo 1919, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, denominato «Interventi a favore dei pescatori dei Comuni danneggiati dal fenomeno del bradisismo», mediante prelievo della necessaria somma dallo stanziamento di cui al Cap. 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

Articolo 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Fantini

Testo Abrogato